

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una società Cooperativa sociale con la denominazione "Cooperativa In Volo - Società Cooperativa Sociale Onlus", validamente siglabile "In Volo Soc. Coop. Sociale Onlus".

La Cooperativa può aderire ad associazioni di settore quali, a titolo esemplificativo, la Lega delle Cooperative ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia di cooperazione, la legge 8 novembre 1991 numero 381 e le disposizioni previste dal titolo VI del libro V del codice civile, nonché, per quanto non previsto da detto titolo VI del codice civile e per quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale in **Manta**.

La Cooperativa può deliberare l'istituzione di sedi amministrative e di sedi secondarie ed operative in altre località, sotto l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Scopi

La Cooperativa, società senza fini speculativi, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.


La Cooperativa ha come scopo la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi al fine di perseguire, attraverso il lavoro dei soci, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in base ai principi contenuti nella legge 8 novembre 1991 numero 381.

Al contempo i soci perseguono lo scopo di ottenere continuità di occupazione ed il raggiungimento di condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista economico, sociale e professionale.

La Cooperativa instaura quindi con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142.

La Cooperativa si propone inoltre di analizzare e rispondere ai bisogni della comunità, con particolare attenzione alle persone in situazione di svantaggio, al fine di realizzare interventi tesi a migliorare la qualità della vita e la valorizzazione degli individui e delle loro capacità.

La Cooperativa intende operare favorendo la creazione di reti cooperative e attraverso la coprogettazione dei servizi. La Cooperativa inoltre è tesa alla creazione di una dimensione sociale che permetta ad ogni socio di poter svolgere il proprio lavoro in maniera gratificante,



partecipare attivamente alla realizzazione del progetto globale della Cooperativa e poter crescere professionalmente all'interno della stessa.

Articolo 5 - Oggetto Sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le seguenti attività:

A) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi a favore di persone in situazioni di svantaggio e/o di emarginazione ed in appoggio alle famiglie;

B) la gestione di centri diurni, comunità alloggio, centri polivalenti per la realizzazione degli scopi sociali;

C) l'assistenza sociale ed educativa ai minori emarginati o in situazioni di rischio, creando case-famiglia, gruppi-appartamento, comunità-alloggio, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e aggregative presenti sul territorio e ogni altro servizio necessario all'inserimento sociale;

D) la promozione di iniziative di carattere socio-culturale con strutture idonee a favorire una sempre più autentica presa di coscienza sui problemi dell'emarginazione tramite l'organizzazione di attività sociali, ricreative, culturali; l'istituzione di soggiorni di vacanza comunitaria, momenti aperti;

E) la promozione di rapporti con enti pubblici e privati per favorire il raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre assicurare lo scambio o fornire informazioni, studi, esperienze;

F) l'organizzazione di iniziative culturali, di formazione, aggiornamento, riqualificazione degli operatori sociali, soci e non, insegnanti e famiglie, con conferenze, corsi, centri di documentazione, convegni, congressi, viaggi di istruzione;

G) la collaborazione con agenzie formative di ogni ordine e grado per la realizzazione degli scopi sociali;

H) la predisposizione di interventi ed iniziative di promozione del benessere e dell'agio sociale.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare richiedere ed utilizzare provvidenze, finanziamenti, contributi disposti da enti pubblici, privati o persone fisiche, per favorire la realizzazione di iniziative comprese nei servizi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa:

1) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società cooperative, nonché in enti ed organismi consortili che non abbiano fini di lucro e svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;

2) dare adesioni ad associazioni ed organismi non lucrativi e che abbiano per scopo lo sviluppo ed il Consolidamento del movimento coo-

perativo; _____

3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, accettare finanziamenti, contrarre mutui anche ipotecari, nell'interesse della Cooperativa e per il conseguimento degli scopi sociali descritti nel presente statuto. _____

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. —

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci. _____

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. —

Potrà inoltre stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile, previa approvazione da parte dell'assemblea. _____

La Cooperativa potrà emettere titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi riconosciuti ai soci operatori. —

—TITOLO II - SOCI—

Articolo 6 - Numero e Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. _____

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. _____

Deve sempre essere garantito il principio della parità di trattamento tra tutti i soci e l'effettiva possibilità, compatibilmente con le dimensioni della Cooperativa, di partecipazione di quanti, possedendo i requisiti necessari per far parte della compagine sociale, ne facciano richiesta. _____

E' prevista, oltre ai soci lavoratori, che devono sempre essere persone fisiche, la presenza di: _____

- soci volontari, che possono prestare la loro attività gratuitamente ai sensi della normativa in tema di cooperative sociali; _____

- soci sovventori, come meglio evidenziato al successivo articolo 19 del presente statuto. _____

In merito al numero di quote, alle modalità di versamento ed ai diritti amministrativi di tali soci si fa riferimento al regolamento interno. _____

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applicano le norme previste dalla legge nazionale 381 dell'8 novembre 1991. _____

Qualora sussistano i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci non lavoratori le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. _____

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. _____

Possono far parte della Cooperativa i minori nei modi e con le autoriz-



zazioni previste dalla legge.

Non possono essere soci coloro che hanno interessi effettivamente contrastanti con la Cooperativa o esercitano imprese in concorrenza. — Possono però essere soci coloro che pur operando in realtà in concorrenza con la Cooperativa siano stati autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Categoria Speciale di Soci

Ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla propria formazione ovvero al proprio inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. —

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. —

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge e secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno. Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere di tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. —

All'atto dell'ammissione l'organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa, sempre in attuazione delle direttive individuate nel regolamento interno. —

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. —

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni sotto forma di aumento del capitale sociale. —

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. —

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:

- A) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- B) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- C) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- D) il mancato adeguamento agli *standard* di erogazione del servizio della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla cate-

goria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Articolo 8 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- 2) l'attività svolta o la condizione o capacità professionale in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- 3) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge e nel limite minimo di sottoscrizione eventualmente stabilito dall'assemblea;
- 4) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 3 relativo alle persone fisiche, la domanda delle persone giuridiche od enti, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà specificare la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione.

La domanda delle persone giuridiche e enti, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:

- A) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- B) eventuale visura camerale;
- C) delibera di autorizzazione o atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la persona giuridica o l'ente in seno alla Cooperativa.

In ogni caso, indipendentemente dall'entità delle quote sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché l'impegno di attenersi ai regolamenti della Cooperativa, con la dichiarazione di presa visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro sociale. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 60 giorni (sessanta giorni), motivare per iscritto la delibe-



razione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nei documenti di accompagnamento al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 - Domicilio Dei Soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Cooperativa.

Articolo 10 - Adempimenti Nuovi Soci

Il nuovo socio deve provvedere al versamento, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento:

- della quota di capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori. Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 11 - Obblighi e Diritti Dei Soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a partecipare ai momenti assembleari e/o a tutte le iniziative volte al coinvolgimento dei soci nella conduzione attiva della Cooperativa;
- d) ad accedere ai servizi prestati dalla società;
- e) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrenti, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- f) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci lavoratori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato;

g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società. _____

I soci inoltre: _____

A) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; _____

B) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche; _____

C) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; _____

D) contribuiscono all'attività sociale a seconda della necessità. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori ampie notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. _____

Di tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese. _____

I diritti inerenti l'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. _____

Articolo 12 - Perdita Della Qualità Di Socio _____

La qualità di socio si perde: _____

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; _____

2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. _____

Articolo 13 - Recesso _____

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora: _____

- il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione; _____

- il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; _____

- si verifichi un inadempimento di non scarsa rilevanza, da parte della Cooperativa, nei confronti del socio; _____

- il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la Cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. _____

Il recesso non può essere parziale. _____


La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. _____

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. _____

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. _____

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. _____

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. _____



Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dello stesso.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto all'articolo 7, nei confronti del socio:

A) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

B) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;

C) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

D) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

E) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

F) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del codice civile;

G) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

H) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

I) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

L) che sia stato dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 15 - Decisioni In Materia Di Recesso Ed Esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge, in caso di impraticabilità del successivo articolo 40 del presente statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione inerente gli stessi.

Articolo 16 - Decesso

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi, a meno che essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle quote tra gli stessi eredi.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle quote o di subentro nella Cooperativa, atto notorio o dichiarazione equipollente dalla quale risultino chiaramente individuati gli eredi aventi diritto.

Nel caso di richiesta di rimborso gli eredi designeranno tra loro un rappresentante comune delegato alla riscossione.

Articolo 17 - Rimborso Delle Quote

La liquidazione del socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale in cui lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione, se consentito dalla vigente normativa, comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, sussistente nel patrimonio della Cooperativa e che non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile, nonché eventuali ristorni deliberati, ma non ancora erogati.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.


Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Trasferimento e Cessione Delle Quote

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né es-



sere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della Cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 19 - Soci Sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 legge 31 gennaio 1992 numero 59, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto indicato nella comunicazione di alienazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentua-

li rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; _____
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. _____

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci in ogni singola assemblea. _____

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. _____

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. _____

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote. _____

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. _____

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. _____

TITOLO III - RISTORNI

Articolo 20 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia e di quanto previsto dall'apposito regolamento, mediante una o più delle seguenti forme: _____

- erogazione diretta; _____
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio; _____
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59. _____

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. _____

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento. _____

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale. _____

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21 - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: _____

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: _____



1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ai minimi di legge. _____

La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; _____

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; _____

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui al successivo articolo 24 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; _____

c) da eventuali riserve straordinarie; _____

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; _____

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società; _____

f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10. _____

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. _____

Le riserve, salva, ove consentito dalla vigente normativa, quella di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. _____

Articolo 22 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. _____

Articolo 23 - Bilancio Annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Dai documenti di bilancio deve emergere con chiarezza l'entità dell'attività svolta con i soci, distinguendola da quella svolta con i terzi. _____

Gli amministratori documentano nella nota integrativa l'eventuale condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. _____

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-

genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Articolo 24 - Destinazione Dell'Utile

Gli utili di gestione, al netto delle imposte e degli eventuali ristorni imputati a conto economico, saranno così destinati:

A) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

B) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

C) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a norma dell'articolo 7 legge 31 gennaio 1992 numero 59 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

D) ad eventuale remunerazione, nei limiti di legge, delle quote di capitale sottoscritte dai soci sovventori di cui al precedente articolo 19.

L'eventuale rimanenza potrà essere destinata ad un fondo di riserva straordinaria, indivisibile, previa eventuale distribuzione tra i soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima stabilita per legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di scioglimento della Cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 25 - Prestiti Dei Soci

L'assemblea può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Organi Sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

A) l'Assemblea dei Soci;

B) il Consiglio di Amministrazione;

C) l'Organo di Controllo, ove nominato.

A. ASSEMBLEA

Articolo 27 - Decisioni Dei Soci

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibere assembleari.

Articolo 28 - Forme, Tempi e Luoghi di Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.



Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo dei voti degli aventi diritto di voto oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso a ciascun socio da comunicarsi con lettera raccomandata o tramite posta elettronica o con altre modalità in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e deve essere affissa nei locali della sede sociale almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La sottoscrizione dell'avviso di convocazione da parte del socio vale comunque quale comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

A) l'elenco delle materie da trattare;

B) il luogo designato per l'adunanza;

C) il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione. Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la convocazione di assemblee in cui il voto sia espresso anche per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 2538 codice civile.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso le deliberazioni proposte.

Articolo 29 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea è convocata per:

A. Approvare il bilancio e la destinazione degli utili;

B. Nominare gli amministratori ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

C. Nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, ed eleggerne fra loro il Presidente, oppure il Sindaco Unico;

D. Nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, un revisore legale iscritto all'apposito albo con compiti di revisione legale dei conti ai sensi della vigente normativa;

E. Determinare la misura degli eventuali compensi da corrisponderli ai membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso annuale riconosciuto agli eventuali sindaci o revisore; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche degli amministratori si intendono svolte a titolo gratuito;

F. Approvare gli eventuali regolamenti interni;

G. Deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

H. Deliberare in merito alle proposte di aumento del capitale sociale e/o di eventuale utilizzo di parte dello stesso a copertura di perdite di esercizio e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori o da tanti soci che rappresenti-

no almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo dei voti degli aventi diritto di voto; _____

I. Deliberare sulle proposte di fusione con altre società cooperative; —
J. Ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative, gruppi cooperativi paritetici; _____

K. Deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; _____

L. Deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia; _____

M. Deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; _____

N. Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o rilevanti modifiche dei diritti dei soci; _____

O. Deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa e nominare e stabilire i poteri dei liquidatori. _____

Articolo 30 - Svolgimento Dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il piano dei versamenti del capitale sottoscritto. _____

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a due. _____

Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. _____

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e sindaci della società. Non è ammessa la presentazione di delega che non contenga il nominativo del socio delegato. _____

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta. _____

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. _____

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato all'uopo. _____

Articolo 31 - Validità Delle Deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. _____



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sullo scioglimento anticipato e su rilevanti modifiche dei diritti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

I consiglieri possono essere scelti anche al di fuori della base sociale, ma la maggioranza degli stessi deve comunque essere rappresentata da soci cooperatori ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora non li avesse già nominati l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Funge da segretario del Consiglio un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Articolo 33 - Durata In Carica

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In qualunque momento possono essere revocati dall'assemblea; essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Articolo 34 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario od utile, anche fuori dalla sede e dai locali sociali, ma almeno tre volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione viene comunicata con mezzi idonei deliberati dal Consiglio stesso, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando l'oggetto della votazione sia inerente a persone o affari per cui alcuni componenti del Consiglio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Articolo 35 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la

gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto. _____

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione: _____

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; _____

B) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti; _____

C) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea; _____

D) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci; _____

E) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; _____

F) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo 37 del presente statuto; _____

G) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni; _____

H) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; _____

I) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'assemblea; _____

L) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti, agevolati o meno, e stipulare convenzioni con enti pubblici. _____

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. _____

Articolo 36 - Rinuncia - Decadenza - Scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. _____

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. _____

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Tale sostituzione avrà valore sino alla prima assemblea sociale che dovrà ratificare o respingere la sostituzione stessa. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito. _____

In caso di decadenza e/o rinuncia da parte della maggioranza degli amministratori il Consiglio di Amministrazione decade e deve convocare un'assemblea per la riassegnazione delle cariche amministrative. _____



Articolo 37 - Presidente - Poteri di Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, firmare contratti di mutuo, finanziamenti, concedere fidejussioni e garanzie.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire speciali procure ad altri soci estranei al Consiglio e/o a dipendenti della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica o, in mancanza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C. ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 38 - Composizione, Durata e Competenza

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477, 2° e 3° comma, del codice civile. Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, la società può dotarsi, in alternativa al Collegio Sindacale, di un Sindaco Unico ed a tale soggetto è attribuita, salva diversa determinazione dell'assemblea, anche la funzione di revisione legale dei conti.

Ove sia nominato il Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e devono essere incaricati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

La retribuzione annuale dei Sindaci è sempre determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. Il mandato dei nuovi nominati scade in contemporanea con quello dell'intero Collegio.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e delle

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. —

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. —

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate. —

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi della normativa vigente in materia. —

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. —

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. —

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. —

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. —

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. —


TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39 - Regolamenti Interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. —

Articolo 40 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali e mutualistico, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei soci, o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.



L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento. _____

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. _____

Il presente articolo non si applica alle controversie tra Cooperativa e socio lavoratore che rientrano nella competenza del giudice del lavoro. _____

Articolo 41 - Scioglimento della Società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri. _____

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59. _____

Articolo 42 - Mutualità Prevalente e Requisiti Mutualistici

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111 septies disposizioni attuazione codice civile). _____

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: _____

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; _____

b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; _____

c) è fatto divieto di remunerare il capitale dei soci sovventori in misura superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi; _____

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. _____

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. _____

La Cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460. _____

Articolo 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. _____

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. _____

visto per inserzione, _____

in Saluzzo addì 10 luglio 2013. _____

Sottoscritto in originale:

Rubiolo Aurora

Luca Giraudo

Bertorello Michela
Rubiolo Jessica
Chiara Peyrache

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composto
di quattordici fogli e rilasciata da me dott. Elio QUAGLIA
Notaio in Saluzzo, ad uso fiscale
Saluzzo, addì 19 giugno 2013

